

- le procedure e gli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) e le contaminazioni crociate;
 - le procedure di autocontrollo (ove previste) nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire e mantenere l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
- c) verificare la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari, previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali o nell'alimentazione degli animali.

Nell'ambito degli obiettivi di carattere generale, annualmente il Ministero della sanità sentite le Regioni, la Commissione tecnica e gli organismi di vigilanza e controllo individua obiettivi specifici di particolare rilevanza in relazione a particolari esigenze di programmazione e controllo sul territorio nazionale.

Alle Regioni e Province autonome, sentito il Ministero della sanità, è data facoltà di ampliare gli obiettivi del piano, conseguentemente l'attività di vigilanza e controllo, sulla base di eventuali particolari esigenze.

Esecuzione del piano

Il PNAA ha cadenza annuale ed integra e compendia, per gli aspetti relativi ai controlli dei mangimi, quanto già previsto dal "Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale".

L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni ed alle Province autonome, ai Servizi di Sanità pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali, ai Posti di Ispezione Frontalieri, agli Uffici Veterinari per gli Adempimenti comunitari, ed agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

In particolare:

- l'attività di vigilanza e controllo è coordinata dalle Regioni e dalle Province autonome;
- l'attività di vigilanza e controllo è effettuata dai Servizi di Sanità pubblica veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali;
- le analisi di laboratorio sono effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- le revisioni di analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanità.

Resta comunque inteso che l'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della sanità.

Si ritiene inoltre opportuno che, nell'ambito del coordinamento regionale ogni regione integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) di una professionalità competente in materia di prodotti per l'alimentazione degli animali.

In analogia con altri piani nazionali di controllo ogni Azienda Sanitaria Locale individua un referente cui affidare nel territorio di competenza il coordinamento del piano e ne trasmette il nominativo alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza.